

Codice A1816B

D.D. 4 settembre 2020, n. 2314

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Richiesta di autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione /trasformazione d'uso del suolo per impianto vigneto - Comune di Bossolasco (CN) Località Pezzea (CN) - Proponente: Azienda Agricola Cà Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s.



ATTO DD 2314/A1816B/2020

DEL 04/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.r. n. 45/1989 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione /trasformazione d'uso del suolo per impianto vigneto – Comune di Bossolasco (CN) Località Pezzea (CN) - Proponente: Azienda Agricola Cà Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo autorizzava, con Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 01/12/2017, interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreno sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici in Comune di Bossolasco (CN), Località Pezzea (CN), proposti dall'Azienda Agricola Cà Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s.

A seguito del Procedimento Verbale dei Carabinieri Forestali "Piemonte" – Stazione di Ceva n. 91/2019, redatto per il mancato rispetto di alcune prescrizioni (vincolanti), dettate nella Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale di Cuneo di autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo, in terreno sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, n. 4013 del 01/12/2017, il medesimo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 10/02/2020 ordinava la sospensione dei lavori e richiedeva un progetto in sanatoria, come previsto dalla normativa vigente.

Con comunicazione prot. n. 23590 del 12/05/2020, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo richiedeva all'Azienda Agricola Cà Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s il progetto in sanatoria per i lavori eseguiti in difformità alla Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 01/12/2017, in loc. Pezzea, in comune di Bossolasco (CN);

In data 29/07/2020 perveniva la documentazione progettuale ai fini della sanatoria (acquisita al ns prot. n. 37202/1816B), come richiesta al tecnico delegato in sede di sopralluogo congiunto effettuato in data 16/07/2020.

In sintesi, il progetto in sanatoria prevede lavori di regimazione delle acque che saranno posizionati

in modo tale da non arrecare danni alle proprietà confinanti, oltre a risagomature delle scarpate garantendone la stabilità con pendenze idonee. Verranno realizzati movimenti terra a compenso per stimati circa m³ 1.338, di cui 669 di scavo e pari di riporto (spargimento diffuso sulla superficie per la sistemazioni delle erosioni, potenza massima di cm. 10).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali ai fini della sanatoria:

- relazione tecnica,
- planimetrie,
- sezioni di progetto,
- documentazione fotografica,
- istanza formale e spese di istruttoria.

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro – silvo - pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Si rammenta che l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
- vista la Circolare n. 3/AMB prot. 40427/A1807A del 10/09/2018;
- visto il D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018;
- vista la L.R. n. 4/2009 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- visto il D.L. n. 23 del 8/04/2020;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i., ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, l'Azienda Agricola Cà Viola di Caviola Giuseppe e C. s.s., ad effettuare le modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di movimenti di terra, opere di regimazione delle acque e ripuliture di

scarpate al fine di effettuare un nuovo impianto di vigneto in località Pezzè nel comune di Bossolasco (CN), su una superficie totale stimata di m² 18.700, e volumi di movimento terra stimati in 1.338 mc. (come dichiarato nella "Relazione Tecnica illustrativa" di aggiornamento); i lavori verranno realizzati su terreni iscritti al N.C.T. del comune di Bossolasco al foglio n. 1 mappali nn. 38, 37, 33, 650 (42), 45, 46 (parte), 48, 39, 40, 47, 339 (come indicato nelle cartografie presenti agli atti), secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza nonché in quelli integrativi citati in premessa, che si conservano agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative presentate che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno rispettare le prescrizioni tecniche previste dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. (Regolamento forestale); il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
5. durante i lavori di taglio e di movimenti terra non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi evitando altresì di scaricarli verso valle;
6. in corso d'opera, i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di fenomeni di instabilità dei versanti (frane superficiali, rotolamento di materiale a valle, ecc.) ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, drenaggio e allontanamento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e il loro recapito verso gli impluvi naturali stabili;
7. a conclusione degli interventi di impianto, tutta la superficie dovrà essere protetta mediante un corretto inerbimento della cotica, a seguito di semine di specie erbacee idonee;
8. dovranno essere assicurate tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento, al fine di mantenere nel tempo la cotica erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive a quella di ultimazione dei lavori;
9. dovrà essere controllato, nel tempo, lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
10. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
11. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
12. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
13. nel caso si intendesse cessare l'attività di coltivazione si dovrà procedere a mantenere efficiente il sistema di deflusso delle acque anche ripristinando la vegetazione esistente;
14. le scarpate a valle dell'appezzamento dovranno essere riprofilate, inerbite e il materiale terroso e vegetale attualmente presente sgomberato;
15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in

relazione all'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;

16. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante della comunicazione di fine lavori;
17. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
18. dovranno essere comunicate, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale di Ceva, le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi a far data dal presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi dell'art. 8 (Cauzione), comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., vista la finalità dell'intervento, di valorizzazione agro – silvo – pastorale, il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale e, ai sensi dell'art. 9 (Rimboscimento), comma 4, lettera a) della stessa legge regionale, è esentato altresì dall'obbligo di provvedere al corrispettivo di

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni/Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n.42/2004, art.142, lett. G (area boscata), nonché dettate dall'art.184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017, in merito alle terre e rocce da scavo.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente provvedimento e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Determinazione di autorizzazione, la stessa potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe